

RELAZIONI SULLE BANCHE

Come già anticipato in altra parte del Rapporto, il settore bancario fu ampiamente utilizzato dalle istituzioni dell'epoca nella vicenda della spoliazione degli ebrei per l'attuazione delle "leggi razziali".

L'art. 12 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126, prevedeva che l'Ente avrebbe potuto delegare la gestione e la vendita dei beni ad esso trasferiti ad Istituti di credito fondiario: in due successivi momenti tale delega fu affidata a 19 Istituti variamente sparsi in quasi tutte le Regioni d'Italia.

A seguito del decreto legislativo del duce del 4 gennaio 1944, n. 2, alle stesse Banche fu affidata la gestione dei beni immobili e mobili confiscati agli ebrei e, solo limitatamente a qualche provincia, di quelli sequestrati. Un numero assai maggiore di Banche fu coinvolto invece soltanto per il vincolo posto sui titoli di credito confiscati, per i quali si decise che potessero rimanere presso gli enti detentori.

Era naturale, pertanto, che nella ricostruzione della intera vicenda, la Commissione dedicasse un adeguato spazio a questo settore. Ciò è stato possibile, d'altra parte, per la collaborazione assicurata dall'Associazione bancaria italiana rappresentata in seno alla Commissione, per la massima disponibilità dimostrata dalle banche tutte, particolarmente quelle depositarie di documentazione di oggettivo interesse, per la professionalità dei funzionari, alcuni dei quali hanno curato guide agli archivi storici dei rispettivi Istituti.

Tutto questo ha indotto la Commissione ad affidare a propri incaricati esperti la ricerca e l'esame più attento di fonti d'archivio rivelatesi in alcuni casi particolarmente ricche. In alcuni casi, tuttavia, le ricerche sono solo parziali non essendo stato materialmente possibile consultare fondi di notevole complessità ed ampiezza. Va d'altra parte tenuto presente che alcune di esse possono essere utilmente integrate con notizie di altra fonte.

Di seguito vengono pubblicate le relazioni concernenti le seguenti Banche: Banca agricola mantovana, Banca di Roma, Banca nazionale del lavoro, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Cassa di risparmio di Venezia, Compagnia di San Paolo di Torino, Monte dei paschi di Siena. Le relazioni su Cassa di risparmio di Trieste, Istituto di credito fondiario delle Venezie, Unicredito-filiale di Trieste, Banca commerciale italiana-filiale di Trieste, sono confluite nel capitolo riguardante la Zona d'operazione Litorale adriatico.

Non è superfluo infine ricordare che, nel corso di queste ricerche, è stato possibile acquisire in copia altra ed assai interessante documentazione, che è stata messa a disposizione della Commissione.

BANCA AGRICOLA MANTOVANA

Alla data del 28 dicembre 1943 fu disposto il sequestro di alcune aziende commerciali da parte del capo della Provincia di Mantova: si trattava di due negozi di ferramenta, uno di proprietà di Emanuele Dina e l'altro di Edoardo Gallico, oltre che della pellicceria di Bruno Vivanti e Clelia Della Pergola e della merce, consistente in 152 balle di tela e 24 sacchi di colla, rinvenuta nell'abitazione di Emilio Mortara; in qualità di sequestratario dei sopraccitati beni venne nominato l'avvocato Socrate Petazzi. A quanto si evince dallo stesso decreto di sequestro, questi era tenuto ad esercitare le attribuzioni demandategli attenendosi sia alla legge di guerra, precisamente agli articoli 299 e seguenti del rd 8 luglio 1938, n. 1415 che agli articoli 8 e seguenti del regolamento per il trattamento dei beni nemici, approvato con rd 10 marzo 1941, n. 618¹.

Sia per quanto riguarda l'azienda commerciale Dina che per la pellicceria Vivanti, il sequestratario compilò dei dettagliatissimi verbali di sequestro elencando tutta la merce ed il mobilio rinvenuti nel negozio². A partire dal mese di febbraio cominciarono ad essere venduti, dietro autorizzazione del capo della Provincia di Mantova, alcuni dei beni in questione: 8, 5 quintali di cartaccia furono alienati al miglior offerente presentatosi per complessive L. 2.720, mentre 14, 20 quintali di legna, sempre rinvenuti nella ferramenta Dina, furono venduti al Consorzio provinciale macellai. Anche per l'uso da parte del medesimo Consorzio della stufa esistente presso il negozio dei fratelli Vivanti, che venne data in consegna il 25 gennaio 1944, era stata richiesta l'autorizzazione alla Prefettura³. Dal Comune di Mantova vennero riscosse in totale L. 2.000 per fornitura di ferramenta al Comando germanico⁴, mentre l'auto Lancia Augusta e due coperture, di proprietà Dina e del valore complessivo di L. 45.000, vennero dati per ordine del capo della provincia in uso alla Federazione dei fasci repubblicani di Mantova⁵.

La gestione delle ditte Dina e Vivanti da parte dell'avv. Petazzi continuò sino al momento in cui esse vennero alienate; al termine del suo operato il sequestratario redasse un rendiconto nel quale si trovano conteggiate le opere prestate durante il sequestro⁶:

¹ ASMn, *Egeli*, b. 3 "Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166", fasc. 139 "Ditta Vivanti Fratelli – pellicceria (azienda commerciale)", copia, datata 21 giugno 1944, del decreto di sequestro del 28 dicembre 1943. I decreti legge citati sono il r d 8 luglio 1938, n. 1415, "Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità" ed il rd 10 marzo 1941, n. 618, "Approvazione del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato". Fra gli altri, l'art. 299 del r d 8 luglio 1938, n. 1415, relativo alle attribuzioni del sequestratario, sanciva che quest'ultimo era tenuto a provvedere, sotto la vigilanza dell'intendente di finanza, alla custodia, conserva e manutenzione dei beni sequestrati; in tutti gli atti di sua competenza egli doveva "usare la diligenza di un buon padre di famiglia". Nella consultazione del fondo *Egeli*, conservato presso l'Archivio di Stato di Mantova, è stata riservata particolare attenzione a quanto avvenne alle aziende commerciali della zona sottoposte a provvedimento di sequestro e di confisca. Ristrettezze di tempo non hanno consentito di analizzare quanto avvenuto a tutte le ditte di proprietà ebraica situate nella città. Ove di interesse, ulteriori elementi conoscitivi possono essere reperiti nella documentazione della Banca fatta affluire in Commissione.

² ASMn, *Egeli*, b. 3 "Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166", fasc. 140 "Dina Emanuele – ferramenta Azienda commerciale", Verbale di sequestro beni ebraici Ditta Dina Emanuele, iniziato il 5 gennaio 1944 e terminato il 19 del medesimo mese; *ibid.*, fasc. 139 "Ditta Vivanti Fratelli – pellicceria (azienda commerciale)", Verbale di vendita a licitazione privata, 27 aprile 1944 con allegato Verbale di sequestro beni ebraici – ditta fratelli Vivanti, finito di redigere il 26 gennaio 1944

³ *Ibid.*, fasc. 140 "Dina Emanuele – ferramenta Azienda commerciale", copia dell'autorizzazione del capo della Provincia di Mantova a Socrate Petazzi, 18 aprile 1944; copia dell'autorizzazione del capo della Provincia di Mantova al Consorzio provinciale macellai, 19 febbraio 1942; fattura commerciale inviata dal sequestratario della ditta Dina al Consorzio provinciale macellai, 1° maggio 1944; fattura commerciale inviata dal sequestratario della ditta Dina a Mario De Marchi, 26 aprile 1944; dichiarazione del Consorzio provinciale macellai, 25 febbraio 1944; fasc. 139 "Ditta Vivanti Fratelli – pellicceria (azienda commerciale)", dichiarazione del commissario prefettizio del Consorzio provinciale macellai, 25 febbraio 1944.

⁴ *Ibid.*, fasc. 140 "Dina Emanuele – ferramenta Azienda commerciale", fattura commerciale inviata dal sequestratario della ditta Dina al Comando germanico della Piazza di Mantova, 29 agosto 1944; lettera di Socrate Petazzi al delegato Egeli per Mantova, 23 giugno 1944 con rendiconto Ditta E. Dina presentato dall'avvocato Petazzi, sequestratario della ditta Dina, 21 giugno 1944.

⁵ *Ibid.*, distinta onorario del perito Benito Bedotti, 1° giugno 1944.

⁶ *Ibid.*, lettera di Socrate Petazzi al delegato Egeli per Mantova, 23 giugno 1944 con allegati Rendiconto Ditta E. Dina presentato dall'avvocato Petazzi, 21 giugno 1944; Elenco delle passività insolute, 21 giugno 1944; copia della distinta di spese ed onorari, 21 giugno 1944; *ibid.*, fasc. "Ditta Vivanti Fratelli – pellicceria (azienda commerciale)", rendiconto dell'avvocato Socrate Petazzi sequestratario dell'Azienda commerciale ebraica di pelliccerie F.li Vivanti, 23 giugno 1944.

Sequestratario del negozio di tessuti di Carlo Norsa sito a Mantova era l'avvocato Bruno Castellini; in seguito ad istruzioni impartite dal capo della provincia e dall'intendente di finanza, il sequestratario, assistito da un rappresentante dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, stese un inventario dettagliato delle attività, che sommavano a L. 524.061, 75. "Un po' prima dell'inventario e un po' successivamente a seguito delle necessarie autorizzazioni da parte del capo della provincia", si legge nel rendiconto della ditta Norsa redatto dall'avvocato Castellini, era stata venduta della merce proveniente dall'azienda, precisamente all'Opera nazionale balilla di Mantova, all'Istituto pro lattanti e slattati, alla Federazione dei fasci repubblicani di Mantova e ad un gruppo di ufficiali germanici⁷.

Le ditte Vivanti e Dina ed il negozio di tessuti di Carlo Norsa vennero venduti tramite licitazione privata – tutte alla medesima data, il 27 aprile 1944, ad orari diversi – presso l'Intendenza di finanza di Mantova; all'operazione, svoltasi alla presenza dello stesso intendente, intervennero pure un delegato dell'Egeli ed il sequestratario del bene in questione. A quanto si evince dagli atti di cessione delle aziende, il Ministero delle finanze aveva autorizzato nel febbraio 1944 l'alienazione a terzi ed al miglior offerente delle aziende commerciali di proprietà ebraiche site in provincia di Mantova e sottoposte a confisca; dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa era stato compilato, con delega della Prefettura, un capitolato per la vendita a licitazione privata.

Gli atti di cessione delle aziende riportano gli obblighi, menzionati già nel capitolato sopracitato, ai quali gli acquirenti erano tenuti a sottostare: le merci rilevate sarebbero state immediatamente immesse al consumo nel capoluogo e le vendite effettuate dietro il controllo di una non ulteriormente specificata "Commissione speciale costituita allo scopo". Quest'ultima avrebbe poi avuto pure in futuro facoltà di accertamento e controllo sulle vendite e sull'osservanza delle disposizioni da essa impartite. Gli atti di cessione riportano inoltre clausole presumibilmente valide per qualsivoglia tipologia di azienda commerciale: prima dell'immissione al consumo alcuni degli attrezzi di lavoro rilevati dovevano essere ceduti al Genio civile, mentre gli articoli industriali mancanti sul mercato locale sarebbero andati ad artigiani "designati dalla competente Federazione" e le telerie di uso corrente ad istituti ospedalieri; venivano inoltre sottoposti a controllo pure i prezzi delle vendite al consumo.

Negli atti di cessione si legge poi che la parte acquirente era obbligata, dietro immediata risoluzione del contratto, ad eliminare dalle insegne, dalle scritture contabili, dai documenti come da ogni altra indicazione o segno distintivi dell'azienda "le indicazioni della ditta ebraica alla quale apparteneva l'azienda commerciale oggetto di questo contratto"⁸.

Il negozio di tessuti appartenente a Carlo Norsa, sequestrato il 28 dicembre 1943 e confiscato il 21 aprile 1944, venne ceduto tramite licitazione a L. 455.000; il prezzo base fissato era L. 450.000. Chi si aggiudicò il bene fu l'unico aspirante presentatosi all'asta, Giuseppe Calmonti, il quale presentò un'offerta per scheda segreta per quell'ammontare⁹; su disposizioni impartite dall'Egeli, la somma di denaro doveva essere versata dall'acquirente in contanti e il ricavo della vendita, al netto di ogni onere e spesa, doveva venire versato presso la BAM nel conto di corrispondenza Beni ebraici confiscati¹⁰.

Per quanto concerneva la cessione dell'azienda di Emanuele Dina, costituita dalla merce, dai mobili e dall'avviamento e confiscata a quanto risulta con decreto del 24 aprile 1944, otto aspiranti

⁷ *Ibid.*, b. 15 "Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Schede – Amministrazione Egeli, Amministrazione beni ebraici, Decreti legge", fasc. "Ditta Norsa Carlo (Tessuti) azienda commerciale", rendiconto della gestione della ditta di Carlo Norsa redatto dal sequestratario; fatture per le merci prelevate inviate all'Opera nazionale balilla, all'Istituto pro lattanti e slattati, alla Federazione dei fasci repubblicani ed al Comune di Mantova, tutte datate 14 gennaio 1944 ad eccezione di una in cui non viene riportata la data.

⁸ *Ibid.*, copia dell'atto di cessione di azienda commerciale, 5 giugno 1944; *ibid.*, b. 3 "Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166", fasc. 139 "Ditta Vivanti Fratelli – pellicceria (azienda commerciale)", copia dell'atto di cessione di azienda commerciale, Rep. N. 9551, 2 giugno 1944; verbale di vendita a licitazione privata, 27 aprile 1944; *ibid.*, fasc. 140 "Dina Emanuele – ferramenta Azienda commerciale", copia dell'atto di cessione di azienda commerciale, Rep. N. 9552, 2 giugno 1944 (in realtà quest'ultimo documento non riporta l'anno nella sua interezza, ma è evidente che ci si riferisce al 1944). L'art. 320 del r d 8 luglio 1938, n. 1415, "Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità", Titolo V, Sezione 2a, sanciva, che "ricorrendo speciali motivi", il Ministero delle Finanze poteva ordinare la liquidazione delle "aziende commerciali nemiche" poste sotto sequestro.

⁹ ASMn, *Egeli*, b. 3 "Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166", b. 15 "Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Schede – Amministrazione Egeli, Amministrazione beni ebraici, Decreti legge", fasc. "Ditta Norsa Carlo (Tessuti) – Azienda commerciale", copia del verbale di vendita a licitazione privata, 27 aprile 1944.

¹⁰ *Ibid.*, lettera del commissario dell'Egeli a Calpurnio Moreschi, delegato Egeli e vice direttore della BAM, 9 maggio 1944.

all'acquisto vennero invitati a prendere parte all'asta; il prezzo di base fu fissato in L. 35.000¹¹. L'offerta più alta, consistente in L. 457.505, venne presentata da Guglielmo Bacchi che si aggiudicò l'asta¹².

Il 3 maggio 1944 Arrigo Marocchi, presidente dell'omonima Società anonima Fabbrica macchine agricole presentò istanza al capo della Provincia di Mantova chiedendo spiegazioni sul mancato coinvolgimento della società da lui presieduta nella gara d'asta relativa all'azienda commerciale sopraccitata; egli dichiarava di aver a suo tempo presentato in tal senso domanda al sequestratario, essendo stato intenzionato ad offrire una "somma abbastanza considerevole" per l'acquisto del negozio Dina. Egli sarebbe stato interessato infatti ad usufruire delle materie prime elencate nell'inventario al fine di poter "svolgere una maggiore attività nella propria officina e continuità di lavoro per le proprie maestranze"¹³. Egli chiedeva che l'asta venisse ripetuta o quanto meno che buona parte del materiale in questione gli venisse assegnato.

La Banca agricola mantovana, ricevuta tramite Prefettura l'istanza in questione e rivoltasi per avere lumi al Consiglio provinciale delle corporazioni, rispose alla Società in questione: "In via riservata vi possiamo comunicare che l'esclusione è da attribuirsi all'intenzione da Voi manifestata a suo tempo, e confermata nella lettera sopra citata, di utilizzare direttamente buona parte dei materiali di compendio dell'azienda. Ciò in contrasto con le superiori disposizioni che prevedevano, fra gli scopi da raggiungere con la cessione delle aziende ebraiche, quello di mettere immediatamente a disposizione del mercato tutti i materiali disponibili. Per quanto concerne poi la richiesta di assegnazione di parte dei materiali dell'azienda ex Dina, precisiamo che non abbiamo nessuna facoltà in materia e che un'eventuale domanda documentata dovrà essere inoltrata unicamente al Consiglio provinciale delle corporazioni"¹⁴. Le carte a disposizioni non ci consentono di conoscere come la vicenda si sia conclusa.

L'azienda commerciale Vivanti fu venduta a Silvia Blasi per L. 1000 in più rispetto al prezzo base d'asta, quest'ultimo stabilito in L. 200.000; delle persone convocate dalla Prefettura di Mantova a comparire per l'oggetto della licitazione non se ne presentò alcuna, ma la ditta venne comunque venduta alla donna, comparsa all'asta sul momento chiedendo di poter concorrere alla licitazione in parola. La sua offerta venne accettata previa autorizzazione della Prefettura, subito concessa.

A quanto risulta, poi, notizia relativa alle aste tenute era apparsa, non si sa però con quale modalità, nel locale giornale "La Voce di Mantova"¹⁵.

Il 28 dicembre 1943 ed il 21 aprile 1944 vennero rispettivamente disposti il sequestro e quindi la confisca della merceria di Ebe Rossi D'Angeli; il valore del mobilio e della merce di detta azienda furono quantificati da un esperto nominato dall'intendente di finanza in L. 41.864, somma alla quale andava poi sommato il prezzo d'avviamento fissato nella misura del 10%. Pure quest'azienda, "giuste disposizioni impartite dall'Ente di gestione immobiliare", venne venduta a licitazione privata; le offerte relative all'acquisto dovevano anche in questo caso essere effettuate tramite il metodo delle schede segrete, con l'inoltro della domanda in busta chiusa. L'atto di cessione dell'azienda, di cui una copia è agli atti, fa riferimento, analogamente a quanto avveniva per le altre aziende citate, ad un "capitolato per la vendita a licitazione privata delle aziende commerciali in Mantova già appar-

¹¹ *Ibid.*, b. 3 "Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166", fasc. 139 "Ditta Vivanti Fratelli – pellicceria (azienda commerciale)", verbale di vendita a licitazione privata, 27 aprile 1944. In base all'art. 89 del r. d. 23 maggio 1924 n. 827, "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", Titolo II, Capo III, Sezione IIa, alla licitazione privata si procedeva invitando per mezzo di avvisi particolari persone o ditte ritenute idonee a comparire in un determinato luogo ad una certa data per presentare le loro offerte verbali o scritte; l'altra modalità che poteva essere seguita era l'invio di uno schema con descrizione dell'oggetto dell'appalto con l'invito di restituirlo con la offerta del prezzo. Nel primo caso gli invitati presentavano le proprie offerte a voce se la licitazione era verbale o per iscritto se ad offerte segrete.

¹² *Ibid.*, b. 3 "Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166", fasc. 139 "Ditta Vivanti Fratelli – pellicceria (azienda commerciale)", verbale di vendita a licitazione privata, 27 aprile 1944.

¹³ *Ibid.*, b. 3 "Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166", fasc. 140 "Dina Emanuele – ferramenta Azienda commerciale", istanza di Arrigo Marocchi, presidente dell'omonima Società anonima fabbrica macchine agricole, al capo della Provincia di Mantova, 3 maggio 1944.

¹⁴ *Ibid.*, lettera della BAM a Società anonima Arrigo Marocchi, 23 maggio 1944. Difficilmente le copie o le minute delle lettere inviate dalla BAM recano una firma o un'indicazione del mittente; chi si occupò delle questioni relative alle aziende commerciali di pertinenza ebraica fu certamente l'Amministrazione beni israeliti.

¹⁵ *Ibid.*, fasc. 139 "Ditta Vivanti Fratelli – pellicceria (azienda commerciale)", verbale di vendita a licitazione privata, 27 aprile 1944; esposto di Raimondo e Bruno Generali al capo della Provincia di Mantova, 22 aprile 1944.

tenenti a Ditte ebraiche” compilato dal Consiglio provinciale dell’economia corporativa di quella città per delega della Prefettura¹⁶.

La merceria venne ceduta il 31 maggio 1944: all’asta, presenziata dal sequestratario della ditta, dal rappresentante dell’Egeli sotto la sorveglianza dell’intendente di finanza, si era presentata solo una dei due aspiranti, Maria Menozzi, che si aggiudicò la ditta per l’importo di L. 46.500¹⁷.

L’atto notarile di cessione dell’azienda commerciale in questione, firmato il 1° luglio 1944, riporta le medesime clausole alle quali si è fatto riferimento per le altre aziende commerciali sopracitate¹⁸.

Al momento della consegna dell’azienda all’acquirente si constatò che parte della merce era stata sottratta ad opera di sconosciuti per un danno calcolato in L. 8.855; benché il sequestratario avesse sporto denuncia presso la locale Questura, i responsabili dell’azione non vennero rintracciati e l’istruttoria venne chiusa “essendo rimasti ignoti gli autori del reato”¹⁹. La donna che si era aggiudicata all’asta la ditta presentò istanza all’azienda di credito affinché le venisse rimborsata la somma corrispondente alla merce mancante; a questo proposito il commissario dell’Egeli comunicò che, avendo l’acquirente stipulato l’acquisto sulla base dell’inventario con l’aumento del 10% sui prezzi dello stesso, doveva esserle versato un importo complessivo ammontante a L. 9.740, 50 “corrispondente alla parte del prezzo di acquisto relativo alla merce che è stata sottratta da ignoti”²⁰. La somma le venne versata nell’ottobre 1944²¹.

Interessante è quanto emerge da una lettera inviata dal sequestratario dell’azienda, avvocato Carlo Magrì, alla Banca agricola mantovana, Amministrazione beni israeliti, dalla quale si evincono quelle che erano le modalità seguite circa le vendite delle aziende commerciali site in quella città: il prezzo di cessione veniva stabilito in base al valore del mobilio e della merce “sottoposte a sequestro”; in sede di approvazione delle modalità e condizioni di vendita, la Commissione nominata dal capo della provincia e composta, fra gli altri, da un consigliere della Prefettura, dall’intendente di finanza, dal direttore del Consiglio provinciale dell’economia e dai sequestratari ritenne che le aziende in questione dovessero essere alienate con una maggiorazione del 10% corrispondente al valore dell’avviamento. Agli aspiranti alle licitazioni, che riscontravano nei verbali di sequestro la distinta dei mobili, delle merci e dei relativi prezzi, veniva data assicurazione che la cessione aveva per oggetto i beni descritti nei verbali, ad eccezione di quelli eventualmente affidati nel frattempo a terzi²².

Il 19 settembre 1945 venne versato dalla Banca agricola mantovana, in qualità di delegata Egeli, ad un procuratore della legittima proprietaria della ditta, Ebe Rossi D’Angeli, la somma di L. 9.768,70 “quale disponibile liquido risultante dalla alienazione dell’azienda commerciale confiscata dallo pseudo governo della RSI.”²³. Esattamente un anno dopo la procuratrice di Ebe Rossi D’Angeli, “presa visione del rendiconto esibito in via ufficiosa”, chiese all’azienda di credito il rimborso delle spese sostenute per il perito estimatore, l’aiuto liquidatore e la parcella pagata a suo tempo all’avvocato sequestratario. La richiesta in merito all’ultima somma diede origine ad un carteggio conclusosi, sembra di capire, con la rinuncia della donna alla richiesta: secondo il commissario dell’Egeli l’importo in questione andava annoverato fra i compensi dovuti ai gestori dei beni e pertanto, ai sensi dell’art. 8 del dlgt 6 maggio 1946, n. 393, era a carico del proprietario; la proprietaria sosteneva, al contrario, che l’avvo-

¹⁶ *Ibid.*, fasc. 145 “Ditta Ebe Rossi D’Angeli – Azienda commerciale”, copia dell’atto di cessione di azienda commerciale, Rep. N. 9577, 1° luglio 1944; *ibid.*, s.fasc. “Rossi Ebe D’Angeli”, lettera di Carlo Magrì, sequestratario dell’azienda a Calpurnio Moreschi, vice direttore della BAM e rappresentante dell’Egeli, 19 maggio 1944; lettera del sequestratario dell’azienda in cui non è indicato il mittente, 5 maggio 1944; copia del verbale di vendita a licitazione privata avvenuta il 31 maggio 1944.

¹⁷ *Ibid.*, copia del verbale di vendita a licitazione privata avvenuta il 31 maggio 1944.

¹⁸ *Ibid.*, fasc. 145 “Ditta Ebe Rossi D’Angeli – Azienda commerciale”, copia dell’atto di cessione dell’azienda commerciale, Rep. N. 9577, 1° luglio 1944.

¹⁹ *Ibid.*, s.fasc. “Rossi Ebe D’Angeli”, copia di lettera della BAM, Amministrazione beni israeliti all’Egeli, 23 agosto 1944; lettera dell’avv. Carlo Magrì alla BAM, Amministrazione beni israeliti, 25 settembre 1944; *ibid.*, fasc. 145 “Ditta Ebe Rossi D’Angeli – Azienda commerciale”, istanza di Maria Menozzi in Begatti all’Egeli, 30 luglio 1944; copia della denuncia per furto presentata dal sequestratario avv. Carlo Magrì, 10 luglio 1944.

²⁰ *Ibid.*, fasc. 145 “Ditta Ebe Rossi D’Angeli – Azienda commerciale”, quietanza firmata da Maria Menozzi, 4 ottobre 1944, istanza di Maria Menozzi Begatti all’Egeli presso BAM, 30 luglio 1944; *ibid.*, s.fasc. “Rossi Ebe D’Angeli”, copia di lettera della BAM, Amministrazione beni israeliti all’Egeli, 23 agosto 1944; il commissario dell’Egeli alla BAM, 12 settembre 1944.

²¹ *Ibid.*, fasc. 145 “Ditta Ebe Rossi D’Angeli – Azienda commerciale”, quietanza firmata da Maria Menozzi, 4 ottobre 1944.

²² *Ibid.*, lettera dell’avvocato Carlo Magrì alla BAM, 5 agosto 1944.

²³ *Ibid.*, quietanza firmata da Ebe D’Angeli vedova Rossi, 19 settembre 1945.

cato Magri non andava considerato come un gestore bensì semplicemente come sequestratario, in quanto la sua opera si era limitata alla compilazione di un inventario ed alla cessione dell'azienda²⁴.

In una comunicazione della ditta Rossi D'Angeli si legge: "insisto nell'affermare che la spesa a lui pagata non l'avrei certamente sostenuta se fossi rimasta nel possesso della mia azienda e ciò secondo il vero spirito dell'art. 8 del dlgt 5 maggio 1946, n. 393, al quale non può darsi diversa interpretazione"²⁵. Alcuni giorni dopo il commissario straordinario dell'ente romano confermò le istruzioni già impartite.²⁶

Maria Norma Menozzi, nel 1944 acquirente dell'azienda, richiese dal canto suo nel febbraio 1947 il rimborso di L. 15.271,30 "rappresentanti il valore della merce restituita alla titolare al momento del suo rientro"; prima di concedere l'autorizzazione ad effettuare il pagamento richiesto, Egeli richiese dalla BAM la trasmissione di una dichiarazione della proprietaria della ditta attestante come da parte sua non esistesse più alcuna pretesa sulla somma in questione²⁷.

La procuratrice della ditta rilasciò la dichiarazione richiesta, sollecitando però nel contempo la restituzione delle somme a suo tempo richieste dal perito estimatore e dall'aiuto liquidatore, ammontanti a L. 650, importo che Egeli stessa aveva stabilito non essere addebitabile al proprietario. Non si fece invece ulteriore menzione della somma erogata al sequestratario avvocato Magri²⁸. A quanto risulta dal carteggio, la somma da rendere alla proprietaria venne detratta dal totale di L. 15.271,30 dovuto all'acquirente dell'azienda in qualità di controvalore delle merci restituite a Ebe Rossi D'Angeli al suo rientro²⁹.

Recatosi a suo tempo nel negozio della ditta Dirce Coen Vitali sottoposto a confisca il 21 aprile 1944, il sequestratario dell'azienda non vi aveva reperito alcuna merce, in quanto la proprietaria aveva provveduto ad effettuare nell'estate del 1943 una vendita totale. Il negozio, che aveva a quanto risulta un'attività piuttosto modesta occupandosi di vendita al dettaglio, era stato utilizzato in seguito dall'Unione commercianti che lo aveva adibito alla vendita della merce sottratta al mercato nero.

Avute le necessarie autorizzazioni, l'azienda era stata venduta il 26 aprile 1944 tramite licitazione privata per una somma ammontante a L. 31.500; il 6 ottobre 1945 il negozio di mercerie, con i relativi impianti, venne reso alla proprietaria³⁰.

Interessante risulta quanto si evince dalla pratica relativa alla pellicceria Vivanti in merito a quanto avvenuto nell'immediato dopoguerra: secondo la copia di una lettera inviata all'Egeli da un non ulteriormente definito funzionario dell'"Ufficio stralcio gestione Beni ebraici confiscati", per le aziende commerciali ebraiche non si era proceduto ad una regolare riconsegna convalidata "dal consueto verbale", come era avvenuto per i beni immobili, in quanto i proprietari erano "rientrati nel possesso delle loro aziende e agli stessi vennero rimborsati i residui attivi di gestione, salvo qualche regolazione diversa intervenuta per accordo diretto fra le parti"³¹. I legittimi proprietari della ditta in questione rientrarono in possesso dell'azienda sin dal 14 agosto 1945 e vennero loro resi oggetti e merci per un ammontare di L. 68.437.

Sin dal dicembre 1945 Silvia Salvagni Blasi, ditta acquirente a suo tempo della pellicceria Vivanti, aveva richiesto il rimborso dell'importo delle merci restituite, il cui totale ammontava, secondo altra

²⁴ *Ibid.*, istanza di Ines Rossi, procuratrice della ditta Ebe Rossi D'Angeli, alla BAM, 5 settembre 1946; lettera del commissario straordinario dell'Egeli alla BAM, 12 ottobre 1946; lettera della procuratrice della ditta Ebe Rossi D'Angeli alla BAM, 16 ottobre 1946. In base all'art. 8 del dlgt 5 maggio 1946, n. 393, *Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale*, al conto di gestione andavano addebitati pure i compensi dovuti ai gestori.

²⁵ ASMn, *Egeli*, b. 3 "Anno 1945 - Sezione beni israeliti - Stabili urbani dal n. 139 al n. 166", fasc. 145 "Ditta Ebe Rossi D'Angeli - Azienda commerciale", lettera della procuratrice della ditta Ebe Rossi D'Angeli alla BAM, 16 ottobre 1946.

²⁶ *Ibid.*, lettera del commissario straordinario dell'Egeli alla BAM, 30 ottobre 1946

²⁷ *Ibid.*, istanza di Maria Norma Menozzi alla BAM, 13 febbraio 1947; lettera del commissario straordinario dell'Egeli alla BAM, 5 marzo 1947.

²⁸ *Ibid.*, istanza di Ines Rossi, procuratrice della ditta Ebe Rossi D'Angeli, alla BAM, 5 settembre 1946; lettera del commissario straordinario dell'Egeli alla BAM, 12 ottobre 1946; dichiarazione della procuratrice della ditta Ebe Rossi D'Angeli all'Egeli, 11 marzo 1947.

²⁹ *Ibid.*, copia della quietanza firmata da Maria Norma Menozzi in data 24 maggio 1947; lettera della BAM all'Egeli, 30 aprile 1947.

³⁰ *Ibid.*, fasc. 154 "Ditta Coen Dirce Vitali - Azienda Commerciale", rendiconto redatto dal sequestratario dell'azienda, 18 agosto 1942; Verbale di riconsegna di beni ebraici già sottoposti a confisca in base al d lg 4 gennaio 1944, n. 2 del cessato governo della RSI e gestiti dall'Egeli, 6 ottobre 1945; dichiarazione di Dirce Coen Vitali, 7 ottobre 1945; *ibid.*, s.fasc. "Coen Dirce Vitali (mercerie)", copia dell'atto di cessione dell'azienda commerciale, Rep. N. 9628, 25 settembre 1944; verbale di vendita a licitazione privata, 26 aprile 1944.

³¹ *Ibid.*, fasc. 139 "Ditta Vivanti Fratelli - pellicceria (azienda commerciale)", lettera della BAM, Ufficio stralcio beni ebraici confiscati all'Egeli, 26 ottobre 1950.

documentazione, a L. 67.637; il 4 gennaio 1946 la delegazione di Milano dell'Egeli rispondeva di non poter autorizzare il rimborso richiesto, in quanto in attesa di norme superiori relative alla retrocessione dei beni di proprietà ebraica³². Il saldo a credito della gestione sequestrataria ammontava all'agosto 1946 a L. 67.449, 86 e nell'agosto 1946 l'azienda di credito chiese all'Egeli se fosse possibile rimborsare alla "ditta cessionaria il residuo disponibile liquido della partita"³³. L'ente romano richiese quale garanzia che da parte della ditta proprietaria non sussistessero rivendicazioni di sorta relativamente alla riconsegna dell'azienda; in un primo tempo sembrò che i proprietari della ditta Vivanti fossero intenzionati ad intraprendere una azione giudiziale al fine di rivendicare tutti gli oggetti acquistati dalla Blasi ed a fine settembre il Commissario straordinario dell'Egeli comunicò che il pagamento andava subordinato all'esito dell'eventuale azione³⁴.

Nel luglio 1950 venne ulteriormente richiesta da parte dell'azienda di credito mantovana una risoluzione della questione; nel luglio di quell'anno Egeli richiedeva una chiusura della gestione in oggetto, bonificando il saldo risultante, aggiornato con gli interessi, su un conto intrattenuto presso la sede di Roma dell'Istituto di San Paolo di Torino, operazione che la Banca agricola mantovana effettuò alcuni giorni dopo. Contemporaneamente agli atti vi è pure una dichiarazione della Blasi, non datata, nella quale ella si dichiarava disposta a ricevere la somma corrispondente al saldo attivo della gestione sequestrataria con gli interessi a partire dalla data della vendita dell'azienda³⁵.

Al termine del conflitto Carlo Norsa lamentò presso il Governo militare alleato di aver ritrovato al ritorno dall'esilio a cui era stato costretto i suoi averi totalmente dispersi: del suo cospicuo patrimonio, valutabile a suo dire in una cifra superiore ai cento milioni, non era restata "che una misera somma di poco più di L. 400.000 in amministrazione all'Egeli [...] gestita dalla locale Banca Agricola"³⁶; in base ad una disposizione della Prefettura di Mantova che sanciva che le ditte di proprietà di ebrei, in attesa "che i rapporti derivanti da provvedimenti eversivi a carico di cittadini di razza ebraica [venissero] risolti da Superiori disposizioni"³⁷, potessero prelevare i $\frac{3}{4}$ del saldo attivo disponibile, gli venne versata dall'azienda di credito la somma di L. 354.000³⁸.

Il Norsa, messo in evidenza il suo stato di necessità in quanto l'azienda di sua proprietà era totalmente da ricostruire, inoltrò ricorso al Governo militare alleato: egli chiedeva la restituzione del residuo spettantegli, ammontante circa L. 110.000, somma che la Banca agricola inizialmente rifiutò di versargli; da un colloquio intercorso fra un funzionario della azienda di credito mantovana e funzionari dell'Egeli era emerso infatti che detti prelievi, da considerarsi non regolari, andavano sospesi³⁹. Dal canto suo il Governo militare alleato aveva ritornato la richiesta con l'annotazione "visto per lo sblocco"⁴⁰. Il 23 luglio il Commissario dell'Egeli ribadì come non fosse possibile al momento aderire alle richieste dei titolari delle ditte ebraiche "quando si tratti di disporre del rimborso di somme che [erano] state accreditate in favore dell'Egeli"⁴¹, mentre il giorno successivo egli comunicava che il pagamento del residuo disponibile poteva essere effettuato qualora il ricavato dell'azienda Norsa fosse ancora accantonato in un conto corrente distinto rispetto ai conti correnti Egeli. Qualora l'importo fosse già stato accreditato sui conti dell'Egeli era invece necessario attendere disposizioni generali "di prossima emanazione"⁴².

³² *Ibid.*, istanza di Silvia Salvagni Blasi alla BAM, 27 dicembre 1945; lettera della BAM alla Pellicceria Vivanti, 27 dicembre 1945; lettera di Virgilio Dell'Aringa, consulente di Silvia Salvagni Blasi, alla BAM, 27 dicembre 1945; lettera del primo segretario delegato della sede centrale di Roma dell'Egeli alla BAM, 4 gennaio 1946.

³³ *Ibid.*, lettera della BAM, Gestione beni ebraici all'Egeli, 14 agosto 1946.

³⁴ *Ibid.*, lettera della BAM, Gestione beni ebraici all'Egeli, 12 settembre 1946; lettera del commissario straordinario dell'Egeli alla BAM, 30 settembre 1946; lettera dell'avvocato Alfonso Michelotto alla BAM, 11 settembre 1946.

³⁵ *Ibid.*, lettera della BAM, Ufficio stralcio beni ebraici confiscati all'Egeli, 8 luglio 1950; lettera del commissario dell'Egeli alla BAM, 9 dicembre 1950; dichiarazione di Silvia Salvagni Blasi, senza data; comunicazione della BAM, Ufficio stralcio beni ebraici confiscati all'Egeli, 11 dicembre 1950.

³⁶ *Ibid.*, b. 15 "Anno 1945 - Sezione Beni Israeliti - Schede - Amministrazione Egeli, Amministrazione beni ebraici, Decreti legge", fasc. "Ditta Norsa Carlo (Tessuti) azienda commerciale", ricorso presentato da Carlo Norsa al Governo militare alleato della provincia di Mantova, 15 luglio 1945.

³⁷ *Ibid.*, dichiarazione di Carlo Norsa alla BAM, 15 maggio 1945.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, ricorso presentato da Carlo Norsa al Governo militare alleato della provincia di Mantova, 15 luglio 1945; copia di lettera della BAM all'Egeli, 17 luglio 1945; lettera del commissario dell'Egeli alla BAM, 23 luglio 1945.

⁴⁰ *Ibid.*, ricorso presentato da Carlo Norsa al Governo militare alleato della provincia di Mantova, 15 luglio 1945.

⁴¹ *Ibid.*, lettera del commissario dell'Egeli alla BAM, 23 luglio 1945.

⁴² *Ibid.*, lettera del commissario dell'Egeli alla BAM, 24 luglio 1945.

Il residuo del saldo liquido spettante al Norsa, consistente in L. 116.381, 20, non gli venne però inizialmente versato totalmente, poiché l'azienda di credito trattenne un importo corrispondente in modo approssimativo al materiale restituito a Carlo Norsa dall'acquirente che aveva a suo tempo rilevato la ditta di sua proprietà. Nel maggio 1945 erano stati infatti resi al Norsa quattro attrezzi da vetrina, oltre ad un numero imprecisato di banchi di vendita e "scaffali del negozio e magazzino"; da una dichiarazione resa si evince inoltre che il rilevataro dell'azienda non aveva presenziato alla riconsegna dell'azienda, tanto che il legittimo proprietario era stato costretto ad entrarvi con l'assistenza delle autorità di Pubblica sicurezza⁴³.

Il 23 ottobre la Banca agricola versò a Carlo Norsa L. 90.000 come anticipo sul saldo disponibile liquido della gestione sequestrataria; il giorno seguente questi firmò una dichiarazione nella quale sollevava la Banca da ogni responsabilità nel caso l'acquirente avesse reclamato una qualche somma di denaro per il materiale reso⁴⁴. Il 29 ottobre 1945 la Banca delegata Egeli versò al Norsa la cifra di L. 26.314,20 a saldo della gestione della sua azienda⁴⁵.

Il 16 luglio 1945 Carlo Norsa richiese l'annullamento dei decreti di sequestro e di confisca relativi alla ditta di rappresentanza di suo fratello Giulio, deportato in Germania e al momento "irreperibile", affinché detti beni potessero poi essere riconsegnati al legittimo proprietario⁴⁶; Giulio Norsa, la consorte Amalia Zamorani ed i figli Mario e Sergio non avrebbero in realtà mai fatto ritorno da Auschwitz⁴⁷. Da ricerche effettuate era risultato che mobili dello studio erano stati consegnati dal sequestratario dei beni all'Ufficio disciplina autoveicoli (UDA), mentre una macchina da scrivere era stata prelevata dai tedeschi. Alcuni dei mobili in questione si trovavano all'epoca presso l'Ufficio trasporti del Governo militare alleato, mentre altri erano stati rinvenuti nei locali della stessa ditta⁴⁸. Non si è purtroppo a conoscenza di quanto avvenuto in seguito dei beni sopraccitati.

Pure Emanuele Dina ricevette il 27 luglio 1945 dalla BAM la somma di L. 312.000 corrispondente "ai $\frac{3}{4}$ circa del disponibile liquido risultante dal ricavo della cessione della sua azienda commerciale già sequestrata dallo pseudo governo della repubblica sociale italiana"⁴⁹. Il 5 ottobre 1945 venne firmato il verbale di riconsegna dei beni.

Nel novembre 1947 Dina inoltrò alla Banca agricola mantovana un richiesta affinché gli venisse rimborsate le spese, addebitate nel rendiconto della gestione, relative alle perizie effettuate su merci e mobili del negozio; Egeli confermò che detti importi non erano "recuperabili nei confronti del proprietario". L'ente romano rifiutò invece di rimborsare le spese, ammontanti a L. 33.000, relative all'onorario a suo tempo versato dalla Prefettura al sequestratario dell'azienda; nei confronti di dette spese il Dina aveva dal canto suo manifestato la "più ampia riserva". L'Egeli non autorizzò il rimborso della somma erogata, poiché, in base all'art. 8 del d lgt 5 maggio 1946, n. 393, si trattava di compenso di gestione da addebitare al proprietario⁵⁰.

Interessante risulta il carteggio relativo alla documentazione dell'archivio della Comunità israelitica di Mantova, confiscata, unitamente agli altri beni di pertinenza della Comunità, il 3 novembre 1944 dal capo della Provincia; detta documentazione avrebbe dovuto, dietro disposizioni prefettizie, essere trasferita all'Ispettorato generale per la razza presso la Presidenza del consiglio dei ministri, situato a Desenzano sul Garda. La Banca agricola mantovana, lamentando però con l'Egeli di non avere personale idoneo alla compilazione di un inventario, chiese venisse messa a disposizione dell'azienda una

⁴³ *Ibid.*, comunicazione interna della Gestione beni ebraici presso la BAM alla Direzione, 18 e 26 ottobre 1945; dichiarazione resa da Carlo Norsa alla BAM, 24 ottobre 1945.

⁴⁴ *Ibid.*, dichiarazioni rese da Carlo Norsa alla BAM, 23 e 24 ottobre 1945.

⁴⁵ *Ibid.*, dichiarazione resa da Carlo Norsa alla BAM, 29 ottobre 1945; lettera del direttore generale della BAM a Carlo Norsa, 28 dicembre 1961.

⁴⁶ *Ibid.*, esposto di Carlo Norsa al prefetto di Mantova, 16 luglio 1945.

⁴⁷ L. Picciotto Fargion, *op.cit.*, p. 448 e p. 625.

⁴⁸ ASMn, *Egeli*, b. 15 "Anno 1945 - Sezione beni israeliti - Schede - Amministrazione Egeli, Amministrazione beni ebraici, Decreti legge", fasc. "Ditta Norsa Carlo (Tessuti) azienda commerciale", lettera di Carlo Norsa al prefetto di Mantova, 17 agosto 1945; lettera del direttore generale della BAM a Carlo Norsa, 28 dicembre 1961.

⁴⁹ *Ibid.*, b. 3 "Anno 1945 - Sezione beni israeliti - Stabili urbani dal n. 139 al n. 166", fasc. 140 "Dina Emanuele - ferra-menta Azienda commerciale", quietanza firmata da Emanuele Dina, 27 luglio 1945.

⁵⁰ *Ibid.*, verbale di riconsegna di beni già sottoposti a confisca in base al d lgt 4 gennaio 1944, n. 2 del cessato governo della RSI e gestiti dall'Egeli, 5 ottobre 1945; istanza di Emanuele Dina a BAM, Gestione beni ebraici, 25 novembre 1947; lettera della BAM, Gestione beni ebraici a Egeli, 25 novembre 1947; lettera del commissario straordinario dell'Egeli a BAM, 16 dicembre 1947.

persona competente a svolgere la mansione oppure che tale materiale potesse essere inviato senza preventiva inventariazione⁵¹.

Un foglio dattiloscritto presente agli atti, presumibilmente una nota interna della BAM non recante alcuna intestazione, né data né firma, riferisce che “degli scaffali” contenenti sia l’archivio contabile della locale Comunità che quello genealogico dei suoi appartenenti si trovavano “al campo di concentramento ebrei di via Gilberto Govi”; date le difficoltà insorte circa l’inventariazione della documentazione, veniva proposto che quest’ultima venisse lasciata ove si trovava o presa in consegna dalla Biblioteca comunale, in grado di provvedere a conservarla con maggiore diligenza⁵².

In seguito a quanto comunicato dall’Egeli all’Ispettorato generale per la razza relativamente alle difficoltà sorte circa l’inventariazione degli atti, quest’ultimo diede il suo benestare a che il materiale venisse inoltrato senza la compilazione dell’inventario precedentemente richiesto; un funzionario di Prefettura ed un delegato dall’azienda di credito avrebbero dovuto presenziare al carico degli automezzi impiegati per il trasporto.

Al fine di predisporre il trasferimento della documentazione, la Banca agricola mantovana fece richiesta alla Prefettura di Mantova affinché venissero messi a disposizione i mezzi necessari ad effettuare il trasporto a Desenzano⁵³. Dal canto suo la Direzione generale dell’Ispettorato esprimeva ancora il 30 marzo 1945 al capo della Provincia di Mantova il proprio interesse, nonché “premura vivissima”, di venire in possesso di detta documentazione e lo pregava di disporre affinché la spedizione venisse effettuata “al più presto”. Il 4 aprile 1944 la Banca agricola mantovana richiese al Consiglio provinciale delle corporazioni che le venissero assegnati mc 1,50 di legname per costruire delle casse in cui imballare i documenti ed il 24 del medesimo mese inoltrò la richiesta ad una segheria affinché le venisse consegnato il materiale⁵⁴. Considerate le date di queste ultime comunicazioni, risulta indubbio che tale trasporto non fu mai effettuato.

Presso i locali della sede della Banca agricola mantovana venne aperto il 14 giugno 1944, dietro disposizione del capo della Provincia, un baule ivi depositato dal tesoriere della Comunità, Giuseppe Norlenghi; all’operazione presenziarono il sequestratario di beni della Comunità ebraica, un rappresentante della Prefettura ed uno dell’azienda di credito. Aperti i sigilli, si poté verificare che il baule conteneva paramenti ed oggetti sacri quali corone, portaparfumi, ornamenti, lampade, tutti in argento, oltre a manti, fasce, una pergamena miniata, un libro.

I beni in questione rimasero in deposito presso l’azienda di credito mantovana sino all’agosto 1944, quando, presumibilmente in seguito alle disposizioni relative alla concentrazione dei beni, vennero trasferiti a Milano presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde⁵⁵. Il 15 dicembre 1945 il baule venne riportato a Mantova presso la Banca agricola ed il 28 di quel mese fu firmato il verbale di riconsegna ai rappresentanti della locale Comunità israelitica.⁵⁶

⁵¹ *Ibid.*, fasc. 165 “Comunità israelitica (archivio contabile della Comunità israelitica e archivio storico genealogico degli appartenenti all’Comunità di Mantova)”, lettera della BAM all’Egeli, 27 dicembre 1944; verbale di riconsegna dei beni ebraici, 28 dicembre 1945.

⁵² *Ibid.*, foglio dattiloscritto, s.d. Per quanto riguarda l’indirizzo riportato, si tratta probabilmente della Casa di riposo Israelitica, che funzionò per un breve periodo come campo di concentramento provinciale; il 5 aprile 1944 44 dei 60 prigionieri partirono direttamente per la deportazione; L. Picciotto Fargion, *op. cit.*, p. 833.

⁵³ ASMn, *Egeli*, b. 3 “Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166”, fasc. 165 “Comunità israelitica (archivio contabile della Comunità israelitica e archivio storico genealogico degli appartenenti all’Comunità di Mantova)”, lettera dell’Egeli all’Ispettorato Generale per la Razza, 5 gennaio 1945; lettera all’Egeli alla BAM, 10 febbraio 1945; lettera della BAM alla Prefettura repubblicana di Mantova, 28 febbraio 1945.

⁵³ ASMn, *Egeli*, b. 3 “Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166”, fasc. 165 “Comunità israelitica (archivio contabile della Comunità israelitica e archivio storico genealogico degli appartenenti all’Comunità di Mantova)”, lettera dell’Egeli all’Ispettorato Generale per la Razza, 5 gennaio 1945; lettera all’Egeli alla BAM, 10 febbraio 1945; lettera della BAM alla Prefettura repubblicana di Mantova, 28 febbraio 1945.

⁵⁴ *Ibid.*, lettera del direttore generale dell’Ispettorato generale per la razza al capo della Provincia di Mantova, 30 marzo 1945; richiesta della BAM al Consiglio provinciale delle corporazioni, 4 aprile 1945; lettera della BAM ad Attilio Bruti, segheria, 21 aprile 1945.

⁵⁵ *Ibid.*, copia del verbale di apertura baule depositato presso la BAM dall’ebreo Norlenghi dott. Giuseppe, 14 giugno 1944; rendiconto di gestione inviato dalla BAM, Amministrazione beni israeliti alla Comunità israelitica di Mantova, s.d.; copia della fattura inviata dalla ditta Pasino, Trasporti celeri alla BAM, Amministrazione beni israeliti, 8 settembre 1944; Elenco degli oggetti rinvenuti nel baule sigillato depositato dalla Comunità israelitica di Mantova a mezzo del suo tesoriere rag. Giuseppe Norlenghi, s.d.; lettera di addebito della BAM all’Egeli, 25 gennaio 1946; lettera del prefetto di Mantova alla BAM, 11 maggio 1945.

⁵⁶ *Ibid.*, Distinta delle spese del Servizio espressi autotrasporti pubblici, Milano, 16 dicembre 1945; verbale di riconsegna di beni ebraici già sottoposti a confisca in base al d l g 4 gennaio 1944, n. 2 del cessato governo della RSI e gestiti dall’Egeli, 28 dicembre 1945.